



Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

RS 0.741.10; RU 1993 402

Emendamenti alla Convenzione

Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 26 marzo 2014
Notifica d'accettazione depositata dalla Svizzera il 17 settembre 2015
Entrati in vigore il 23 marzo 2016

Traduzione¹

A. Emendamento al testo principale della Convenzione

Art. 8

Inserire un nuovo paragrafo 5^{bis} formulato come segue:

5^{bis}. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell'articolo 13 se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi².

I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell'articolo 13 se possono essere neutralizzati o disattivati dal conducente.

¹ Dal testo originale francese (RO 2016 1019)

² I regolamenti dell'ONU allegati all'Accordo concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411).

I regolamenti tecnici dell'ONU elaborati nel quadro dell'Accordo concluso a Ginevra il 25 giugno 1998 sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.

*Art. 39 par. 1**Modificare come segue:*

1. Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale deve soddisfare le disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione. Deve inoltre essere in buono stato di marcia. Tali veicoli sono considerati conformi all'allegato 5 se sono dotati di sistemi, componenti o equipaggiamenti conformi alle disposizioni tecniche di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali di cui al paragrafo 5^{bis} dell'articolo 8 della presente Convenzione.